

servizi funerar

Stato, regioni e comuni?

di Daniele Fogli (daniele.fogli@euroact.net)

Libero professionista

Con legge costituzionale n. 3/2001, si è proceduto ad un complessivo riassetto delle competenze statali e regionali in materia, tra l'altro di sanità.

A modesto avviso di chi scrive, esistendo già oggi la legislazione statale di principi, contenuta nel testo unico delle leggi sanitarie e nelle disposizioni concernenti la cremazione e la dispersione delle ceneri (l. 130/01), le regioni potrebbero già intervenire in materia, salvo che lo Stato e, solo per la parte di esclusiva competenza statale, non determini cambiamenti alla legislazione di principio o in quella residuale propria, in quest'ultimo caso anche con regolamento statale.

La distribuzione tra Stato e regione della potestà regolamentare è conseguente alla nuova ripartizione di competenze individuate dall'articolo 117 della Costituzione.

La potestà regolamentare nelle materie di potestà legislativa concorrente spetta alle regioni, le quali, inoltre, possono essere delegate dalla legge statale ad esercitare il potere regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale.

Ne consegue che lo Stato non può emanare più norme di rango regolamentare nelle materie sulle quali determina i soli principi fondamentali (analogamente si dovrà immaginare che accada per la legislazione regionale di principi);

Per quanto riguarda la potestà regolamentare (ormai costituzionalizzata) degli enti locali essa è garantita comunque in ordine alla disciplina dell'organizzazione degli enti stessi e dello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

Allo Stato invece restano, ad avviso di chi scrive, pieni poteri:

a) nello *stato civile e nell'anagrafe*, laddove questa competenza serve a dettare una uniforme applicazione di norme concernenti l'autorizzazione alla inumazione, alla tumulazione, alla cremazione, alla conservazione e alla dispersione delle ceneri, ciò come attuazione dell'ordinamento dello stato civile e della l. 130/2001;

b) nel coordinamento informativo statistico, con le conseguenti attribuzioni sulla denuncia della causa di morte;

c) nei rapporti tra la Repubblica e le *confessioni religiose*, e quindi per quanto concerne la riserva di particolari reparti per comunità religiose da prevedere nei cimiteri;

d) nella *fissazione* delle strutture minime essenziali da garantire per la fornitura di *livelli essenziali concernenti i diritti civili e sociali garantiti*, tra i quali si cita il diritto ad un decoroso trasporto funebre e conseguente sepoltura, in caso di indigenza o disinteresse dei familiari; nella determinazione di una pianificazione cimiteriale che consenta il rispetto del diritto di ognuno a veder garantito, in caso di decesso, la scelta circa la sepoltura di un congiunto;

e) nello *stabilire le funzioni fondamentali dei comuni*, tra le quali non si possono non annoverare: il garantire la sepoltura dei cadaveri ed il mantenimento del cimitero e della memoria delle passate generazioni;

colo insuperabile al futuro ampliamento del cimitero, oppure con la variazione di classificazione della strada (che entra al servizio del cimitero, venendo acquisita al demanio cimiteriale anch'essa).

L'articolo 338 del testo unico leggi sanitarie, approvato con r.d. n. 1265 del 1934 e l'articolo 57 del d.P.R. n. 285 del 1990 (Regolamento di polizia mortuaria), vietano l'edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale dei manufatti che, per durata, inamovibilità ed incorporazione al suolo, possono qualificarsi come costruzioni edilizie, come tali, incompatibili con la natura insalubre dei luoghi e con l'eventuale futura espansione del cimitero. Mentre un parcheggio pubblico in superficie o un parco pubblico attrezzato (T.A.R. Piemonte, cit.), un chiosco di legno e vetro per i fiori (Consiglio di Stato, sez. V, 13 novembre 1965, n. 1048), un campeggio stagionale (Corte di Cassazione, sez. III civile, 25 febbraio 1987, n. 1988), sono stati ritenuti non in contrasto con le finalità perseguite dal vincolo; la discriminante è da porsi tra l'uso temporaneo o non stanziale e la trasformazione non irreversibile del suolo, da una parte, e l'insediamento umano, così come la costruzione (interrata o meno) che lo rende possibile, dall'altro.

Q. L'Ufficio cimiteri del comune di ... chiede cosa si intenda per "cappelle" ai sensi dell'art. 101 del d.P.R. 285/90, in quanto ciò è motivo di discussione con l'ufficiale sanitario comunale: si può intendere per cappella anche un piccolo monumento votivo sopra al loculo ricavato in terra?

R. Per cappella non può intendersi il piccolo monumento votivo ricavato sopra al loculo interrato.

Elemento caratteristico di una cappella è la presenza di un ambiente (stanza), più o meno ampio, al coperto, dove raccogliersi per onorare i defunti, generalmente con presenza interna di un altare.